

AMBITO TERRITORIALE N26 / COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO CAPOFILA

80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Telefono: 081/8285249 – Fax 081/8285284 – e-mail : socialesgv@pcert.postecert.it

Oggetto: Bando di Accreditamento Sperimentale per Soggetti e Strutture erogatrici di servizi socio-assistenziali, socio- sanitari e socio-educativi per minori e famiglie, anziani e disabili.

Premesso che

- la legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- con l'approvazione della L.R. n. 11/07 la Regione Campania ha inteso disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali che si attua attraverso l'integrazione degli interventi e servizi;
- l'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto (come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009 - Regolamento Regionale di attuazione della L.R n.11/2007", art.1 c.3);

Considerato che

il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N. 26, al fine di incrementare la qualità dei servizi resi, promuovere la concorrenza tra i diversi soggetti erogatori e garantire la partecipazione dei cittadini utenti, ha inteso attivare la procedura sperimentale dell'Accreditamento dei soggetti erogatori di servizi domiciliari socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi per minori e famiglie, disabili e anziani

Vista

- la legge regionale 11/07 " Legge per la dignità e la cittadinanza sociale";
- la DGR 1079 del 15/03/02 "Indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione ed integrazione sociale di interventi e servizi sociali ai sensi della L 328/00";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009 - Regolamento Regionale di attuazione della L.R n.11/2007", art.1 c.3)- Regolamento Regionale di attuazione della Legge Regionale n.11 del 23 ottobre 2007.

Tutto ciò premesso, considerato e visto

L'Ambito Territoriale N.26 intende istituire, in via sperimentale, l'Albo Unico di Ambito dei Soggetti Accreditati per la erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi per minori e famiglie, disabili e anziani.

Art. 1 Scopo

Scopo del presente bando è la selezione dei Soggetti per l'iscrizione all'Albo Unico dell'Ambito N. 26 per l'Accreditamento Istituzionale, ai fini della erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi attraverso la procedura dei buoni servizio (voucher sociali).

Art. 2 Definizioni e competenze

L'assistenza domiciliare socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria è definita così come segue:

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVA

Il servizio di assistenza domiciliare sociale e socio-educativo consiste in interventi da fornire ai cittadini in condizioni di fragilità sociale nel proprio domicilio al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale, evitare l'istituzionalizzazione e consentire loro una soddisfacente vita di relazione.

Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale articolate per aree di bisogno: assistenza domiciliare socio-educativa per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani ultrasessantacinquenni.

Prestazioni di assistenza domiciliare:

- aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- sostegno alla funzione educativa genitoriale;
- sostegno alla mobilità personale;
- prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.

Attività di assistenza:

- aiuto per l'igiene e per la cura della persona;
- aiuto per la pulizia della casa;
- lavaggio e cambio della biancheria;
- preparazione dei pasti;
- aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici;
- sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di alimenti, indumenti, biancheria e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia;
- attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive o sociali;
- tutoraggio educativo;
- attività di sostegno psicologico;
- servizi di aiuto familiare

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIO-SANITARIA

Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni socio assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata e secondo progetti personalizzati di intervento. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso le Unità di valutazione Integrata (UVI).

Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno: esso è rivolto prevalentemente a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali.

Il servizio può comprendere prestazioni quali:

- aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- infermieristiche;
- riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico;
- sostegno alla mobilità personale
- aiuto socio-assistenziale
- aiuto socio-educativo

Relativamente ai servizi domiciliari socio-sanitari integrati, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, sono di competenza del servizio sanitario nazionale attraverso le Aziende sanitarie locali e a totale carico delle stesse, tutte le prestazioni sanitarie (prestazioni specialistiche, infermieristiche e riabilitative) mentre sono a carico dei Comuni associati e a totale carico degli stessi le prestazioni di aiuto socio-assistenziale, socio-educativo e di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane.

Le prestazioni a carattere socio-sanitario, fornite dall'OSS (Operatore Socio-Sanitario) sono, invece, compartecipate e il loro costo è suddiviso al 50% tra Comuni e ASL.

NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI MINORI 0-36 MESI

Il nido d'Infanzia è un servizio rivolto ai minori da 0 a 36 mesi con il compito di assicurare ad ogni bambino ambienti e spazi di vita idonei, sereni ed accoglienti; esperienze educative che favoriscano lo sviluppo affettivo, motorio, intellettuale, comunicativo; adeguate attenzioni di cura quotidiana. Il Nido, infatti, garantisce un Servizio educativo in un ambiente sicuro, con personale professionalmente qualificato, che offre attività educative di gruppo, in cui i bambini hanno l'opportunità di ampliare le relazioni al di fuori del contesto familiare con altri adulti e con altri bambini. Il Nido, inoltre, è un luogo di incontro, scambio e confronto con le famiglie al fine di costruire un'alleanza educativa, tra educatori e famiglia, calibrata sui percorsi di crescita dei bambini, realizzata attraverso i momenti della quotidianità ed incontri

programmati durante l'anno (colloqui, assemblee, momenti di aggregazione tra famiglie e con il nido, ecc.).

Obiettivi specifici del servizio di cui sopra sono:

- Rafforzare nel bambino il senso di sicurezza, garantendo la totale serenità e spontaneità del bambino nell'ambiente, con i coetanei e con l'adulto non familiare, trasferendo anche il valore delle regole e della libertà reciproca.
- Favorire il senso di identità rispettando la personalità e potenziando le diverse individualità.
- Sviluppare le competenze e le potenzialità di ogni bambino nell'area linguistica, logica, cognitiva, creativa, motoria, sempre nel rispetto delle differenze e delle peculiarità.
- Accompagnare il bambino nella conquista di autonomie oltre che nell'igiene personale, nell'alimentazione e nell'utilizzo del vasino, anche nella soluzione di piccoli problemi pratici, nella gestione delle relazioni con il singolo e con il gruppo di pari, nella relazione con gli adulti non familiari.

I Servizi Integrativi fanno riferimento a ludoteche o baby parking, servizi rivolti a bambini di età compresa tra i 6 ed i 36 mesi che offrono occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale con funzioni di animazioni e accompagnamento.

L'Obiettivo è fornire ai bambini una possibilità di aggregazione, al fine di promuovere e valorizzare la funzione educativa del gioco per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Nell'ambito dei servizi integrativi rientra anche il baby sitting domiciliare.

Si tratta di un servizio di babysitter che offre un sostegno presso l'abitazione privata delle famiglie residenti nei comuni dell'Ambito N. 26. Il servizio si propone di:

- ✓ sostenere il nucleo familiare;
- ✓ offrire al bambino accudito accoglienza e maternage, nonché giochi e attività stimolanti in spazi a lui già noti.

Le babysitter saranno quindi operatrici professionali e formate che si occuperanno di proporre giochi e attività proporzionali allo spazio disponibile, accudire il bambino dal punto di vista igienico (pulizia personale) pensare all'alimentazione (preparazione di pranzo e merende, previo accordo con i genitori) offrire accudimento e spazi di socializzazione con altre figure. Il personale impiegato, qualificato secondo i bisogni e le caratteristiche del servizio, costituirà un'equipe di persone fisse, disponibili a coprire le richieste e

ad assicurare una continuità delle figure di riferimento. Gli operatori del servizio, inoltre, devono garantire una collaborazione attiva con i genitori.

Art. 3 Finalità

Con l'istituzione dell'Albo Unico di Ambito dei Soggetti accreditati, i Comuni associati dell'Ambito Territoriale N. 26, Comune di San Giuseppe Vesuviano capofila, intendono realizzare un sistema di erogazione dei servizi fondato sulla libera scelta da parte del cittadino-utente di acquistare prestazioni da soggetti accreditati.

Pertanto si perseguono i seguenti obiettivi:

- garantire la centralità del cittadino – utente attraverso la sua autonoma determinazione in ordine alla scelta del fornitore;
- realizzare nuove modalità di offerta dei servizi e delle prestazioni al cittadino-utente;
- verificare preventivamente l'esperienza e la qualità dei soggetti accreditati;
- garantire al cittadino-utente una migliore qualità dei servizi offerti, attraverso una qualificata e corretta concorrenza fra i fornitori erogatori di servizi;
- omogeneizzare le modalità di gestione dei servizi domiciliari socio-assistenziali, sociosanitari e socio educativi sul territorio dell'Ambito N. 26.

Art. 4 Soggetti ammissibili

Possono essere ammessi al bando per l'accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati che hanno nelle loro attribuzioni l'erogazione di servizi domiciliari per anziani, disabili, minori e famiglie e di servizi educativi rivolti a minori di età compresa tra 0-36 mesi (asili nido e servizi integrativi quali ludoteca, baby parking, ecc).

Non sono ammesse le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 14.

Ai sensi della L. 266/91 e dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 11/07, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di affidamento di servizi, ma piuttosto un affiancamento ai servizi di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto.

Art. 5 L'Accreditamento Istituzionale

L'Accreditamento Istituzionale è condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

Le strutture e i servizi accreditabili devono essere in possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti previsti dal Regolamento d'ambito disciplinante le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, per l'accreditamento e per la vigilanza delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi sociali ex regolamento regionale n. 16/2009.

Art. 6 Requisiti per l'Accreditamento

1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i seguenti requisiti comuni:
 - a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
 - b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;
 - c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;
 - d) adozione della carta dei servizi;
 - e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
 - f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall'Istat. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;
 - g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
 - h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;
 - i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti; nonché i requisiti specifici indicati nel presente Regolamento e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i seguenti requisiti comuni:
 - a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi;
 - c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;
 - d) nonché i requisiti specifici indicati nel presente Regolamento e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di l'affidamento di contratti pubblici.
- 3) Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:
 - a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
 - b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
 - c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
 - obiettivi generali e specifici del servizio;
 - azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
 - contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
 - formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo-assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
 - prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività: riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile; supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1, ("Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale"), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del d.P.C.M. 29 novembre 2001, ("Definizione dei livelli essenziali di

assistenza"), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali.

5. L'Ambito territoriale N 26 concorda con la ASL NA 3 Sud le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione degli utenti.

Ai fini dell'accredimento delle strutture e dei servizi, i rappresentanti legali dei soggetti titolari/gestori delle stesse, dovranno altresì dichiarare:

- di essere in possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del regolamento 16/09;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria per la partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;
- di essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle per le quali si chiede l'accredimento, con annotazione antimafia (negativa) di cui all'art. 9 del DPR 252/98 e con indicazione del Direttore tecnico ;
- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- di accettare senza condizioni tutto quanto previsto nel presente regolamento;
- di essersi avvalsi o meno dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs 231/01;
- le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Organismo e di insussistenza nei suoi riguardi di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'insussistenza, a carico delle persone fisiche indicate, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, art 38 c. 1 lettera b) e nei relativi casi, c) né di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 né della pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi a danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né della pronuncia di sentenza di condanna per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- l'insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di

prestazioni e servizi affidati dalle Amministrazioni Comunali dell'Ambito o di riscontro circa gravi errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo;

- l'insussistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- l'insussistenza di accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- l'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente;
- essere in regola con le prescrizioni di cui all'art. 17 della legge 12.3.99 n. 68;
- l'insussistenza dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231 del 08.06.2001, o altra sanzione che comporta divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- per i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs 163/06 che, anche un'assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi previsti dall'art. 4 , primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di richiesta dell'accreditamento;
- l'inesistenza di cause di esclusione di cui alla lettera c) comma 1, dell'art 38 del D.lgs 13/06, per cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;
- l'inesistenza negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di procedure di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e/o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) (esclusi gli enti pubblici);
- la piena applicazione delle norme contrattuali previste dai vigenti CCNL di categoria;
- l'osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro, laddove previste dal D. Lgs 19/09/1984 n. 626 e rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'osservanza delle misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai dati personali, nonché attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196;
- di adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione, diffusione, rintracciabilità ecc.) e

l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione sulla privacy di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

- l'approvazione del Bilancio di esercizio nei termini di legge e/o statuari;
- di aver maturato esperienza di almeno 36 mesi nel settore per il quale viene richiesto l'accreditamento, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, corredata da relazione delle attività e bilancio comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello Unico) regolarmente presentata;
- di svolgere attività coerente e rispondente rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito.

Dovranno, inoltre, dichiarare:

- l'obbligo del soggetto accreditato di reclutare, entro e non oltre sette giorni dalla data di presa in carico, le figure professionali previste nel piano individualizzato socio assistenziale e/o socio-educativo degli utenti che vengono presi in carico;
- possesso di polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari.

Art. 7 Procedure per l'accreditamento

Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore deve presentare, **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando**, apposita istanza, redatta in carta semplice, corredata di tutti i documenti richiesti nel presente bando.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio di Piano Ambito N. 26, P.zza Elena D'Aosta, 80047 – San Giuseppe Vesuviano (NA), o recapitata a mano all'Ufficio protocollo dell'Ufficio di Piano sempre in busta chiusa. La busta deve riportare la seguente dicitura: **“Domanda di Accreditamento Sperimentale per l'erogazione dei servizi domiciliari ed educativi per minori, disabili e anziani”**.

Per la prima scadenza la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno (gg.30) dalla data di pubblicazione del presente bando.

L'Albo Unico di Ambito dei soggetti accreditati resta sempre aperto.

Pertanto le domande di accreditamento che perverranno successivamente alla prima scadenza saranno egualmente esaminate e, in caso di esito positivo, saranno inserite nell'Albo unico di Ambito al primo aggiornamento utile.

L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del DPR n. 445 del 2000 attestanti:
 1. il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;
 2. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
- c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
- d) copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;
- e) relazione sulla gestione delle emergenze;
- f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- g) copia della carta dei servizi;
- h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
- i) certificato di iscrizione agli Albi di riferimento e/o alla Camera di Commercio con dicitura antimafia di data non anteriore a tre mesi (sono esenti gli enti pubblici). Gli enti non iscritti nel registro delle imprese dovranno presentare certificazione antimafia e nelle more del rilascio possono presentare copia della richiesta agli organi competenti;
- j) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre anni per le strutture già esistenti o copia del modello Unico a essi riferito con relativa ricevuta di presentazione (gli enti pubblici possono presentare solo lo stralcio certificato dei bilanci approvati negli ultimi tre anni relativo alla spesa sociale);
- k) referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria (sono esenti gli enti pubblici) e fideiussione bancaria (non ha validità la fideiussione assicurativa);
- l) certificazione attestante l'inquadramento previdenziale e assistenziale (Inps e Inail) a favore dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori o soci, e lavoratori autonomi;
- m) curriculum vitae della propria dotazione organica con relativa comunicazione di assunzione al CPI del personale richiesto nel presente avviso (per gli enti pubblici idonee certificazioni);
- n) programma giornata tipo comprensiva di tariffario giornaliero;
- o) certificazione attestante la comprovata esperienza del personale inserito nell'organico del servizio;
- p) documento unico di regolarità contributiva (DURC) e certificazione di regolarità col pagamento delle relative imposte e tasse;
- q) dichiarazione di impegno a stipulare polizze assicurative, per la responsabilità civile, nel corso delle attività prestate;
- r) visura storica e certificato di essere liberi da procedure concorsuali (di non essere in stato di fallimento e/o amministrazione coatta).

L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari ed educativi territoriali deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del DPR n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 e dall'articolo 9;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
- c) relazione sulla gestione delle emergenze;

- d) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- e) copia della carta dei servizi;
- f) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
- g) certificato di iscrizione agli Albi di riferimento e/o alla Camera di Commercio con dicitura antimafia di data non anteriore a tre mesi (sono esenti gli enti pubblici). Gli enti non iscritti nel registro delle imprese dovranno presentare certificazione antimafia e nelle more del rilascio possono presentare copia della richiesta agli organi competenti;
- h) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre anni per le strutture già esistenti o copia del modello Unico a essi riferito con relativa ricevuta di presentazione (gli enti pubblici possono presentare solo lo stralcio certificato dei bilanci approvati negli ultimi tre anni relativo alla spesa sociale);
- i) referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria (sono esenti gli enti pubblici) e fideiussione bancaria (non ha validità la fideiussione assicurativa);
- j) certificazione attestante l'inquadramento previdenziale e assistenziale (Inps e Inail) a favore dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori o soci, e lavoratori autonomi;
- k) curriculum vitae della propria dotazione organica con relativa comunicazione di assunzione al CPI del personale richiesto nel presente avviso (per gli enti pubblici idonee certificazioni);
- l) programma giornata tipo comprensiva di tariffario giornaliero;
- m) certificazione attestante la comprovata esperienza del personale inserito nell'organico del servizio;
- n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) e certificazione di regolarità col pagamento delle relative imposte e tasse;
- o) dichiarazione di impegno a stipulare polizze assicurative, per la responsabilità civile, nel corso delle attività prestate.
- p) visura storica e certificato di essere liberi da procedure concorsuali (di non essere in stato di fallimento e/o amministrazione coatta).

Alla documentazione di cui sopra occorre allegare, inoltre:

1. relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
2. relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
3. piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l'aggiornamento annuale, relativi a:
 1. obiettivi generali e specifici del servizio;
 2. azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
4. contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;

5. formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo-assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
6. prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività: riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile; supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

L'Accreditamento è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ufficio di Piano.

La eventuale richiesta di documentazione integrativa da parte dell'Ufficio di Piano interrompe i termini di rilascio dell'autorizzazione.

L'Ufficio di Piano effettua tutte le verifiche che riterrà necessarie per accertare la sussistenza e la conformità dei requisiti dichiarati.

La verifica sarà rinnovata almeno con cadenza biennale per l'accertamento della permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, qualora vengano accertate situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, si procederà a sospendere con prescrizioni o ad adottare il provvedimento di decadenza dall'Accreditamento.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale verifica la coerenza e la rispondenza del servizio accreditato rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'Ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità riportati nella Carta dei Servizi.

L'Accreditamento non costituisce in capo all'Ufficio di Piano alcun obbligo ad instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N. 26, Comune di San Giuseppe Vesuviano capofila, iscrive in un apposito "Albo Unico di Ambito per l'Accreditamento Sperimentale dei servizi domiciliari ed educativi" i soggetti accreditati.

Copia dell'Albo, e successive modifiche ed integrazioni, viene trasmessa alla Regione Campania e ai singoli Comuni dell'Ambito.

Art. 9 Tutela degli utenti

E' garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso la procedura di reclamo prevista dall'articolo 23 del Regolamento regionale di attuazione della legge n. 11/07 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo Unico dell'Ambito N. 26

La cancellazione dall'Albo Unico per soggetti accreditati è disposta:

- per accertata perdita dei requisiti necessari;
- su richiesta del legale rappresentante;
- per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta (Revisione Periodica art. 23 Regolamento Regionale di attuazione della L. R. n.11/2007 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009).

Art. 10 Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura s'informa che:

- a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice in osservanza alla normativa vigente;
- c) la mancata comunicazione dei dati comporta l'esclusione dalla procedura di accreditamento;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'amministrazione interessato al procedimento;
 - i concorrenti partecipanti al bando;
 - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- e) i diritti dell'interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy;
- f) il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito N 26 mentre gli incaricati sono i soggetti dallo stesso designati all'interno dell'Ufficio di Piano.

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è il dr. Giovanni Scudieri, Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito N. 26.

Per informazioni tel. 081/8285249- fax 081/8285284